

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), , voce *Arti*, pagg. 139-140.

(...)

Varie furono in tutti i tempi le provvidenze del Principe Veneto per la buona disciplina delle arti, per l'avanzamento delle medesime, e per il comodo, e vantaggio de' suoi sudditi. La principale fu l'istituzione d'un collegio delle arti nel 1513, a cui si commise di correggere gli abusi; e questo fu composto dei tre provveditori sopra la Giustizia Vecchia, dei cinque Savii alla mercanzia, e dei quattro Giustizieri, a' quali posteriormente fu aggiunto il Magistrato dei Regolatori de' Dazii; a questo collegio fu accordata definitiva autorità di formar regole, e levar abusi, e ciò con decreto del Senato 1627.

Nel 1707 fu creato un'inquisitore sopra le arti e viveri, con l'autorità, rito, e segretezza del Senato medesimo contro le trasgressioni relative ai commestibili, ufficio che pur ora sussiste.

Fu anche sistemata la disciplina delle arti tutte e si ordinò, che i gastaldi, ossia capi d'arte, portar debbano ai provveditori sopra la Giustizia Vecchia i nomi degli eletti alle cariche dai capitoli, per essere confermati. Si vietò alle arti di prender danaro a censo, o di obbligare in qualunque altra maniera i beni ed effetti delle loro scuole laiche, senza licenza del collegio, in cui debbono intervenire i Magistrati, ai quali rispettivamente si ritrovano soggette, e ciò in pena anco della nullità dei contratti; vedi Decreto del Senato 1577; e nel 1626 fu prescritto, che volendo un'arte prender danaro a censo debba produr supplica alla Serenissima Signoria dichiarando la cagione del bisogno; da quest'obbligo per altro furono eccettuate le sole sei scuole grandi in Venezia, come soggette al Consiglio di X e al Magistrato degl'inquisitori sopra le stesse.

(...)

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voci *Provveditori e Sopraprovveditori alla Giustizia Vecchia*, pag. 191, e *Provveditori e Sopraprovveditori alla Giustizia Nuova*, pag. 194.

PROVVEDITORI E SOPRAPROVVEDITORI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA

I Giustizieri furono creati, sembra, nel 1173 in numero di cinque (poi ridotti a tre), col compito della tutela del consumatore contro le frodi che potevano derivargli dalle arti relative alla vendita dei generi alimentari. Tale sorveglianza fu estesa nel secolo seguente anche alle altre arti: da essa rimase però esclusa quella della lana, affidata ai Provveditori di Comun, e qualche altra. I Giustizieri avevano facoltà di rivedere pesi, misure e prezzi; di giudicare le controversie attinenti alle cose dell'arte e quelle fra arte e arte e di farne eseguire le pene; di dare gli statuti e invigilare sulla loro osservanza; di ricevere il giuramento degli iscritti alle arti, indispensabile per l'esercizio del mestiere; di sorvegliare l'esportazione delle merci, soprattutto nei territori delle città in guerra con Venezia ecc.

Ben presto ad essi si aggiunsero altri tre ufficiali a formare un solo ed unico collegio, il quale nel 1261 si scisse in due, originando le magistrature della Giustizia Vecchia e della Giustizia Nuova.

Ai Giustizieri vecchi, essendo di molto aumentato il numero degli affari, fu aggiunto nel 1446 un quarto membro.

Sia i Giustizieri Vecchi che i Nuovi non giudicavano definitivamente; ma nelle controversie di valore inferiore a cinquanta ducati erano giudici di appello i Cattaver e di quelle di valore maggiore la Quarantia.

Nel 1565 ai Giustizieri Vecchi fu aggiunta un'altra magistratura, scelta dal corpo del Senato e detta dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia, alla quale fu attribuita la competenza di appello sulle cause giudicate dai Giustizieri Vecchi. Essa ebbe inoltre il compito di provvedere a tenere la capitale ben provvista di viveri e a far provvisioni sulle materie affidatele, le quali approvate dal collegio dei Savi e dal Senato venivano poi eseguite dai Giustizieri Vecchi.

Nel 1530 fu istituito dal Consiglio dei Dieci un collegio straordinario, detto dei Cinque Savi sopra le matricole, col compito di rivedere le costituzioni delle arti ed in seguito anche di limitare i prezzi, Collegio che fu abolito nel 1584.

Nel 1572 il Senato istituì il Collegio delle arti, composto dai Provveditori, dai Giustizieri Vecchi e dai Cinque Savi alla Mercanzia, ai quali nel 1627 si aggiunsero i Regolatori sopra i dazi, col compito di riformare tutta la materia spettante alle arti.

PROVVEDITORI E SOPRAPROVVEDITORI ALLA GIUSTIZIA NUOVA

Nei cenni sulla Giustizia Vecchia si è visto come sorse la Giustizia Nuova. A questa furono soggetti, sempre a tutela del consumatore, i tavernieri ed i venditori di vino al minuto. Essa provvedeva inoltre alla vendita dei pegni contratti nelle osterie, trascorsi tre mesi senza che il debito fosse stato pagato.

Nel 1501, con procedimento analogo a quello già visto per la Giustizia Vecchia, fu istituita una magistratura di appello contro le sentenze dei Giustizieri Nuovi col nome di Collegio dei sette Savi. Questi rivedevano pure i libri e vegliavano a che gli ufficiali ed i ministri della Giustizia Nuova osservassero le leggi stabilite nella loro materia.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, Archivio di Stato di Venezia, pagg. 877-1148, voci Giustizieri o Ufficiali, Provveditori alla Giustizia Vecchia, Savi alle mariegole e Collegio alle Arti e Giustizieri o Ufficiali e Collegio dei Sette Savi poi Savi e Sopraprovveditori alla Giustizia Nuova, pagg. 982-984.

Giustizieri o Ufficiali, Provveditori alla giustizia vecchia, Savi alle mariegole e Collegio alle arti, bb. 233 (1278-1330 e 1433-1797, con docc. dal 1219 in copia e fino al 1806); perg. 1 (1570). Inventario 1877 e indici.

Si tratta di magistrati diversi ma dotati di competenze convergenti, che operavano in connessione reciproca. Nel nov. 1173, con la così detta legge annonaria (*statutum de edulis vendendis*) del doge Sebastiano Ziani, furono istituiti i giustizieri o ufficiali alla giustizia, poi giustizia vecchia, per controllare il prezzo dei generi di più largo consumo – vino, cereali, pane, carni, pesce, olio, frutta – garantirne il regolare approvvigionamento alla città, reprimere le frodi nei pesi e nelle misure; con il sorgere di altre magistrature annonarie per i singoli settori rimase in seguito ai giustizieri il controllo sulla pesca e sul mercato del pesce fresco e salato, anche di provenienza esterna (anguille di Comacchio e del Ferrarese). Fin dal sec. XIII essi estesero invece la loro competenza alla maggior parte delle arti, escluse principalmente quelle del lanificio, regolandone la disciplina interna e giudicando le controversie relative, con giurisdizione e autorità di riscuotere le ammende, salvo appello al magistrato al cattaver (vedi p. 937) e per cifre superiori agli auditori vecchi (vedi p. 995).

Dal 1530 (18 giu., consiglio di dieci) al 1585 furono nominati saltuariamente dei savi alle mariegole per la revisione e l'aggiornamento degli statuti (mariegole) delle arti.

Nel 1565 (10 nov., senato; 11 nov. maggior consiglio), vennero istituiti i provveditori alla giustizia vecchia per controllare i giustizieri, che ne divennero l'organo esecutivo, e conoscere in appello le sentenze del loro cassiere; i due organi agivano però anche di concerto. Uno dei provveditori ebbe in seguito funzioni di inquisitor sopra viveri. Nel 1572 (23 nov., seriato) questi magistrati con i savi alla mercanzia (vedi p. 980) e più tardi (1627, 10 lu., senato) anche con i regolatori sopra dazi (vedi p. 951) formarono il collegio alle arti.

Giustizieri o Ufficiali e Collegio dei sette savi poi Savi e sopraprovveditori alla giustizia nuova, bb. 44 (1509-1797, con **docc.** in copia dal 1629). Inventario con repertorio alfabetico 1879.

I giustizieri nuovi (ufficiali alla giustizia nuova) furono aggiunti ai vecchi dal maggior consiglio il 22 nov. 1261. Erano competenti sulla vendita del vino a spina e applicazione del dazio relativo; **controllavano** le 23 osterie pubbliche date in appalto, nonché i magazzini e bastioni (mescite di vino), anche in relazione alla moralità e al buon ordine; ne vendevano all'incanto i pegni scaduti; reprimevano gli abusi di furatole (bottegucce di cibi cotti), albergarie (camere d'affitto) e locande; avevano giurisdizione e potere di esazione. Ispezionavano i molini del Trevigiano. Nel 1513 (9 mag., senato; 17 mag., maggior consiglio) ebbero nuovo assetto e titolo di provveditori alla giustizia nuova.

Organo di controllo sull'ufficio e di appello delle sue sentenze fu il collegio dei sette savi alla giustizia nuova, istituiti nel 1502 (9 febr., senato) per la «**sublevation** et redrezamento del **datio** del vin a spina», più tardi chiamati savi e sopraprovveditori alla giustizia nuova; uno di essi ebbe titolo e funzioni di inquisitore. Agivano anche in conferenza con i provveditori e con i governatori delle entrate.